

NORMATIVA

SCIOPERO: TUTTO IL POTERE ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA

a cura di Grazia Perrone da Scuola&Scuola

Nell'ambito delle lotte (vincenti!!) finalizzate [all'abrogazione dell'articolo 29 CCNL '99 \(leggi: concorsaccio\)](#) - protratte nel corso di tutto l'anno 2000 - Gilda e Cobas proclamarono uno sciopero degli scrutini di cinque giorni (dal 12 al 16 giugno). La Commissione di Garanzia, organismo preposto all'attuazione della legge 83/2000 (ex lege 146/90 - Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) presieduta dal prof. [Gino Giugni](#) considerò illegittima l'astensione dei docenti dal servizio in concomitanza con le operazioni di scrutinio di fine anno scolastico paragonando lo sciopero degli scrutini ad uno ... ["sciopero breve"](#) che - in quanto tale - non può essere reiterato per più di ... [due giorni consecutivi](#). La delibera - un vero "colpo basso" dal punto di vista procedurale poiché fu adottata venti giorni dopo la proclamazione formale dello stato di agitazione e fu resa pubblica alla fine di maggio a pochi giorni dalla scadenza di lotta e quando [tutti](#) i dirigenti nazionali GILDA erano riuniti in Congresso - fece scalpore e contribuì non poco al fallimento della mobilitazione e dell'iniziativa di lotta sociale proposta dal sindacalismo di base. Il "combinato" normativo/contrattuale che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali - nei quali è compresa l'istruzione - è stata (ed è questa la [ratio](#) degli accordi - sempre più [limitanti](#) - sottoscritti dalle parti sociali) disposta a tutela della collettività ai cui interessi viene subordinato il diritto (soggettivo) di sciopero. In questo contesto, poiché la fase degli scrutini finali è un momento delicato della vita scolastica durante il quale l'Amministrazione è più vulnerabile dall'azione sociale posta in essere dal ["sindacalismo non allineato"](#) ecco "l'escamotage" dialettico e giuridico ("all'italiana") per salvare capra e cavoli. Il diritto di sciopero degli scrutini (ridotto a, simbolico, simulacro) viene, formalmente, rispettato. Anche se [fortemente limitato e sterilizzato nei suoi effetti "destabilizzanti"](#). E i disagi per "l'utenza" - i cui interessi prevalgono su ogni, ulteriore, considerazione nella ratio "concertativa/buonista" dei Sindacati confederali & Soci al ... "governo amico" - sono ridotti ai minimi termini. Praticamente annullati. La Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero, infatti, in data 12.10.2000 ha adottato due importanti delibere di orientamento per l'applicazione delle novità normative della legge n. 83/2000 (ex lege 146/90), in materia di :

1. [procedure di raffreddamento](#);
2. [rarefazione degli scioperi](#).

In merito al punto 1 - [procedure di raffreddamento](#) - la Commissione riafferma la immediata precettività della norma circa la necessità che qualsiasi azione di sciopero sia [preceduta](#) dall'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (cfr delibere 00/173 e 00/174) rilevando che l'obbligo del preventivo esperimento delle procedure può essere derogato in caso di scioperi successivi aventi lo stesso oggetto quando:

- [tra le azioni intervenga un breve lasso di tempo \(consecutività temporale\)](#);
- [non siano intervenuti elementi di modificazione soggettiva o oggettiva \(posizione delle parti o termini della vertenza\)](#).

Per quanto attiene il punto 2 - [rarefazione degli scioperi](#) - la Commissione affronta la questione se tale precettività debba essere applicata anche alle azioni successive per la medesima vertenza oppure no. Gli orientamenti espressi dalla maggioranza della Commissione (con l'astensione dei Proff, Ghezzi, Magrini e Santoni,) è la seguente:

- il principio espresso dall'art. 2 comma 2 L. 146/90 così come modificato dalla L. 83/2000 è: la continuità del servizio pubblico non può essere "oggettivamente" compromessa da azioni di sciopero ravvicinate. (cd. "intervallo oggettivo" tra la effettuazione di uno sciopero e la

proclamazione di un altro sciopero, da chiunque proclamato ed incidente sullo stesso servizio finale o stesso bacino di utenza;

- tale principio è immediatamente precettivo, per cui in attesa che l'intervallo sia determinato dagli accordi tra le parti o da regolamentazioni provvisorie della Commissione, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di un altro sciopero dovrà intercorrere un intervallo di tempo ragionevole, anche alla luce delle attuali discipline concordate;
- il principio di "rarefazione oggettiva", teso ad evitare l'addensamento degli scioperi, incorpora a maggior ragione la cd. "rarefazione soggettiva" (intervallo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di un altro sciopero da parte del medesimo soggetto);
- si può proclamare **un solo sciopero per volta** (sono vietate le cd. Prenotazioni in danno di altre OO.SS.);
- non si può proclamare un nuovo sciopero prima di avere effettuato o revocato legittimamente quello precedentemente proclamato;
- **nel fissare la data dello sciopero occorre distanziarsi da altre azioni, da chiunque proclamate, in modo che "complessivamente" la continuità del servizio non sia compromessa.**

Nella quarta (e ultima) puntata formulerò le "**regole strette**" (come direbbe un collega milanese di mia conoscenza) all'interno delle quali è possibile esplicitare correttamente il diritto - **soggettivo e costituzionalmente rilevante** - di sciopero nella scuola.